

VIDEOCONFERENZA CNDCEC
“LA SANATORIA DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI E
LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE E DEI PVC”

Roma, 7 maggio 2019 (ore 10.30-13.00)

N	QUESITO
1	<p>DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE PERCENTUALE DI RIDUZIONE</p> <p>Un ricorso davanti alla CTP di socio persona fisica di srl, avverso avviso d'accertamento (ricevuto come socio di srl a ristretta base proprietaria), che ha ottenuto dalla stessa Commissione la sospensione del processo ai sensi dell'art. 39 comma 1-<i>bis</i> D.Lgs. 546/92 e art. 295 c.p.c. fino al passaggio in giudicato dei giudizi incardinati dalla società partecipata, può definire la controversia pendente? In caso affermativo, con quale percentuale di riduzione: 0 o 10%, rispettivamente, ex comma 1 o 1-<i>bis</i> dell'art. 6 D.L. n. 119/2018?</p> <p>R.: In presenza dei presupposti richiesti dall'articolo 6 del DL n. 119 del 2018, la controversia sospesa dalla Commissione tributaria provinciale può essere definita con il pagamento del 90 per cento del relativo valore.</p>
2	<p>DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE PERCENTUALE DI RIDUZIONE</p> <p>Dopo una doppia conforme a favore del contribuente, la Cassazione con sentenza depositata il 15 maggio 2018 ha cassato con rinvio in CTR. Alla data del 24 ottobre pendeva il termine per la riassunzione: qual è la percentuale applicabile per la definizione della lite?</p> <p>R. Nell'ipotesi prospettata si applica il comma 1-<i>bis</i> dell'articolo 6 del DL n. 119 del 2018, inserito in sede di conversione dalla legge n. 136 del 2018, secondo cui <i>“In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia”</i>.</p> <p>Come chiarito al paragrafo 5.1.2 della circolare n. 6 del 1° aprile 2019, <i>“La norma fa riferimento alle ipotesi di ricorso pendente per il quale il contribuente, alla data del 24 ottobre 2018, si sia già costituito in giudizio attraverso il deposito o la trasmissione del ricorso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale, ma, alla stessa data, la Commissione non abbia ancora depositato una pronuncia giurisdizionale non cautelare.</i></p> <p><i>La medesima percentuale si applica anche nei casi in cui, al 24 ottobre 2018, pendano i termini per la riassunzione a seguito di sentenza di cassazione con rinvio ovvero penda il giudizio di rinvio a seguito di avvenuta riassunzione.</i></p> <p><i>L'assunto è conforme alle argomentazioni contenute nella Relazione illustrativa al DL n. 119 del 2018, ove si precisa che <<Nel caso in cui sia intervenuta sentenza di Cassazione con rinvio, la controversia si considera pendente in primo grado senza decisione, in coerenza con la previsione dell'articolo 68, comma 1, lett. c-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 in materia di riscossione in pendenza del giudizio di rinvio>>”.</i></p>

N	QUESITO
3	<p>DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE MODALITÀ DEFINIZIONE LITE COOBLIGATI</p> <p>Ai fini della definizione delle liti pendenti, si chiede come deve essere definita la lite relativa ad un avviso di liquidazione per recupero dell'imposta di registro e dell'imposta su mutui recuperata sull'acquisto della prima casa? Considerato che l'avviso di liquidazione è stato notificato ad entrambi i coniugi e che questi ultimi lo hanno impugnato con ricorsi separati, come definire la lite per entrambi, visto che l'avviso di liquidazione è unico?</p> <p>R.: Con riferimento alle controversie che riguardano una pluralità di soggetti interessati dal medesimo atto impugnato, l'articolo 6, comma 14, del DL n. 119 del 2018 prevede che <i>"La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente"</i>. Pertanto in caso di pendenza di liti distinte aventi ad oggetto lo stesso atto, instaurate separatamente da ciascuno degli interessati, la definizione perfezionata da uno di essi estende i suoi effetti anche sulle altre controversie. In ogni caso, ciascun coniuge, in quanto parte di un giudizio autonomo, può presentare istanza di definizione.</p>
4	<p>DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE MODALITÀ DEFINIZIONE LITE SOCI DI SOGGETTI IN TRASPARENZA</p> <p>Nel caso in cui il socio di un soggetto in regime di trasparenza fiscale (società di persone, associazione professionale, società di capitali in regime opzionale) intenda definire la lite pendente sull'avviso di accertamento ai fini IRPEF relativo al suo reddito di partecipazione e il soggetto trasparente abbia a sua volta impugnato l'avviso di accertamento ad esso notificato che, essendo relativo alle sole imposte sui redditi, non contiene alcun recupero di imposta, si chiede se oltre alla domanda di definizione agevolata da parte del socio (per la lite pendente nei suoi confronti) debba essere presentata anche la domanda di definizione agevolata da parte del soggetto trasparente (per la lite pendente nei confronti di quest'ultimo, il cui valore della controversia è pari a zero).</p> <p>R.: Al paragrafo 2.3.7 della circolare n. 6 del 1° aprile 2019, si è precisato che <i>"Nell'ipotesi in cui l'accertamento impugnato da una società di persone si limiti a rettificare in aumento il reddito imputabile pro quota ai soci, si ritiene che la controversia non sia definibile ai sensi dell'articolo 6, il quale presuppone che la lite definibile esprima un determinato valore sul quale calcolare gli importi dovuti per la definizione"</i>. L'eventuale definizione della lite da parte della società è ammessa limitatamente alle sole imposte accertate nell'atto e di competenza della medesima (come, ad esempio, l'IRAP). Le controversie instaurate dai diversi soci di società di persone in materia di imposte sui redditi da partecipazione, ai soli fini della definizione agevolata, sono da considerarsi come liti autonome, pertanto, nel caso prospettato, il socio potrà proporre unicamente l'istanza di definizione agevolata della lite relativa al reddito di partecipazione.</p>
5	<p>DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE IN PENDENZA DI GIUDIZIO NELLE MORE DELLA VALUTAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA</p> <p>Un contribuente definisce <i>ex art. 6 D.L. 119/2018</i> una lite pagando la prima rata e presentando la domanda. Al momento della definizione è in corso il pagamento rateale del terzo iscritto a ruolo a titolo provvisorio per cui il contribuente scorpora dal dovuto quanto già versato (escluso le somme</p>

N	QUESITO
	<p>di pertinenza dell'agente della riscossione). Visto che la norma non sembra sospendere la riscossione e che l'ufficio ai sensi del comma 12 ha tempo sino al 31/7/2020 per notificare eventualmente il diniego (norma che va coordinata con il disposto del comma 6 che sancisce il perfezionamento della definizione con la presentazione della domanda ed il pagamento anche della sola prima rata) e considerato anche che qualsiasi pagamento in eccesso sarebbe perso dal contribuente, come occorre procedere per sospendere il pagamento delle rate che scadono successivamente al perfezionamento della definizione, senza subire l'esecuzione dell'agente della riscossione?</p> <p>R.: A seguito della presentazione della domanda di definizione e nelle more del controllo della definibilità della lite, della tempestività della domanda e della congruità del pagamento, l'Ufficio, senza necessità di specifica istanza, dispone la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, avverso il quale pende la lite che il contribuente intende definire, comunicando all'agente della riscossione la sospensione della riscossione relativamente alle iscrizioni a ruolo già effettuate e ai carichi già affidati e non procedendo ad ulteriori affidamenti o iscrizioni a ruolo.</p>
6	<p>DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE COMPILAZIONE DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA</p> <p>Nella compilazione del modello DCT relativo alla definizione agevolata, nella sezione '<i>Dati della controversia tributaria pendente</i>', i riferimenti al giudizio (Organo giurisdizionale e numero R.G.) devono essere quelli effettivi o quelli relativi al giudizio alla cui sentenza ci si riporta per il calcolo delle somme? Ad esempio: - giudizio introdotto in Commissione Tributaria Provinciale nel 2017; - sentenza della Commissione Tributaria Provinciale pronunciata il 24 luglio 2018; - proposto appello ancora pendente alla data del 24 ottobre 2018.</p> <p>In questo caso, nella sezione 'Dati della controversia tributaria pendente' andrà indicata la Commissione Tributaria Provinciale e il relativo numero di R.G.R. (visto che il calcolo delle somme verrà fatto prendendo come base la sentenza della CTP) o andrà indicata la Commissione Tributaria Regionale e il relativo numero di R.G.A.?</p> <p>R.: Come chiarito nelle istruzioni per la compilazione del modello di domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019, prot. n. 2019/39209, nella sezione "DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE" nella voce "Organo giurisdizionale" va indicato l'organo giurisdizionale presso cui pende la controversia oppure, nel caso in cui si intenda definire una controversia per la quale pendono i termini di impugnazione di una pronuncia giurisdizionale o quelli di riassunzione, va indicato l'organo giurisdizionale che l'ha resa. Nella voce "Registro generale" va indicato il numero di iscrizione nel registro generale attribuito dall'organo giurisdizionale: ad esempio, dei ricorsi (R.G.R.), se la controversia è pendente innanzi a una Commissione tributaria provinciale, o degli appelli (R.G.A.), se la controversia è pendente innanzi a una Commissione tributaria regionale. Pertanto nel caso in esame va indicata negli appositi campi la CTR presso la quale pende l'appello e il relativo numero di R.G.A.</p>
7	<p>DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE</p>

N	QUESITO
	<p>Si può definire una controversia nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto la cartella di pagamento per omesso versamento di tributi qualora il contribuente contesti l’intervenuta decadenza dei termini? In questo caso, può ritenersi che la lite abbia ad oggetto un atto impositivo, ponendosi in discussione lo stesso “an” della pretesa?</p> <p>R.: Come precisato al paragrafo 2.3.4 della circolare n. 6 del 1° aprile 2019, le liti vertenti sui ruoli e sulle cartelle di pagamento possono essere definite in via agevolata soltanto quando tali atti assolvano anche una funzione di natura impositiva. Ciò si verifica quando il ruolo e la cartella di pagamento siano stati emessi a seguito della rettifica dei dati indicati in dichiarazione e, quindi, attengano a tributi dovuti in misura superiore rispetto a quella dichiarata e liquidata dal contribuente oppure quando essi, non essendo stati preceduti da atti presupposti, portino per la prima volta il contribuente a conoscenza della pretesa tributaria e nel ricorso sia stata eccepita l’invalidità della notifica del relativo atto impositivo.</p> <p>Pertanto, la definibilità in via agevolata della controversia avente ad oggetto la cartella di pagamento emessa a seguito dell’omesso versamento va esclusa anche nel caso in cui il contribuente abbia eccepito la decadenza dei termini per la notifica dell’atto.</p>
8	<p>DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE E SANATORIA IRREGOLARITÀ FORMALI SANZIONE EX ART. 6, COMMA 8, D.LGS. 471/1997</p> <p>In merito alla sanatoria delle irregolarità formali e alla definizione delle controversie tributarie di cui al decreto-legge n. 119 del 2018, il quesito attiene alla possibilità di definire la sanzione irrogata al cessionario ex art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 471 del 1997 per la quale sia pendente la lite in primo grado al 24 ottobre 2018 (e si sia ancora in attesa di fissazione udienza).</p> <p>In particolare, si chiede di sapere se la sanzione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) possa rientrare tra le irregolarità formali e quindi essere definita ex art. 9 del decreto-legge n. 119 del 2018, con conseguente pagamento del solo importo di 200 euro per periodo d’imposta; ovvero 2) possa essere qualificata come sanzione non collegata al tributo e quindi la controversia tributaria pendente possa essere definita ex art. 6 del medesimo decreto. <p>R.: Il comma 8 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997 dispone che: <i>“8. Il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l’operazione con le seguenti modalità:</i> <i>a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, presentando all’ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni;</i> <i>b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all’ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.”</i></p>

N	QUESITO
	<p>La violazione di cui si tratta rientra nell'ambito di applicazione della definizione agevolata delle violazioni formali.</p> <p>Ai fini della regolarizzazione va tuttavia tenuto presente che l'articolo 9 in commento richiede, oltre al versamento della somma di 200 euro per ciascun periodo d'imposta, anche la rimozione dell'omissione o irregolarità.</p> <p>La regolarizzazione deve essere eseguita con le modalità appena ricordate previste dal citato articolo 6, comma 8.</p> <p>Una volta eseguita la regolarizzazione, il documento può essere registrato ai sensi dell'articolo 25 del DPR n. 633 del 1972.</p> <p>Al riguardo va considerato che il contribuente ha interesse a verificare preventivamente se sono ancora pendenti i termini per l'esercizio della detrazione ai sensi dell'articolo 19 del DPR n. 633 del 1972.</p> <p>Qualora sia venuto meno l'interesse ovvero la convenienza a definire la violazione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge n. 119 del 2018, il contribuente può in ogni caso beneficiare, in alternativa, della definizione agevolata della controversia tributaria di cui al precedente articolo 6.</p> <p>A tal fine quella in esame va considerata "sanzione non collegata al tributo".</p> <p>Ne deriva che la lite avente ad oggetto esclusivamente questa sanzione può essere definita ai sensi del primo periodo del comma 3 dell'articolo 6, vale a dire <i>"con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data"</i> del 24 ottobre 2018, <i>"e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi"</i>.</p>
9	<p>SANATORIA IRREGOLARITÀ FORMALI</p> <p>L'Agenzia delle entrate ha irrogato le sanzioni previste dal comma 3-<i>bis</i> dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 471 del 1997 in quanto il contribuente aveva ommesso di indicare i costi <i>black list</i> nella dichiarazione dei redditi.</p> <p>Il ricorso del contribuente è stato respinto sia in primo che in secondo grado.</p> <p>In pendenza dei termini per l'eventuale ricorso per cassazione, in data 10 aprile 2019 il contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle violazioni formali di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 119 del 2018 versando 200 euro, avendo peraltro già rimosso l'irregolarità con la presentazione della dichiarazione integrativa nel 2016.</p> <p>L'Ufficio dell'Agenzia delle entrate ha già iscritto a ruolo le sanzioni oggetto della controversia tributaria.</p> <p>Il contribuente chiede se deve fare richiesta all'Ufficio di sgravio delle cartelle di pagamento oppure deve proseguire la controversia in Cassazione.</p> <p>R.: Nel caso oggetto del quesito gli effetti della definizione agevolata delle violazioni formali, qualora validamente perfezionata, prevalgono su quelli del provvedimento di irrogazione delle sanzioni confermato con sentenza della Commissione tributaria regionale non passata in giudicato.</p> <p>Non occorre proporre ricorso per cassazione, ma è sufficiente che il contribuente faccia presente all'Ufficio parte in giudizio di avere definito le violazioni in contestazione affinché lo stesso proceda allo sgravio delle iscrizioni a ruolo eseguite a titolo provvisorio, ovviamente dopo avere verificato la validità della definizione agevolata.</p>
10	<p>DEFINIZIONE AGEVOLATA PVC ERRORI DI COMPETENZA</p>

N	QUESITO
	<p>In caso di p.v.c. che abbia contestato la deduzione nell'anno 2013 di un costo, in realtà, di competenza dell'anno 2012, il contribuente (fermo restando, ai fini della definizione agevolata, la presentazione dell'integrativa a sfavore per l'anno 2013 e il versamento delle maggiori imposte dovute entro il 31 maggio 2019), per evitare la "doppia imposizione", essendo spirati i termini per presentare l'integrativa a favore per l'anno 2012, ha titolo per presentare istanza di rimborso <i>ex art. 21 D.Lgs. 546/1992</i>, nel termine di due anni dal perfezionamento della definizione agevolata?</p> <p>R.: La risposta è affermativa. Si possono estendere anche a questa ipotesi gli orientamenti di prassi dell'Agenzia riferiti ad ipotesi assimilabili. In particolare, si richiama da ultimo la risoluzione n. 87/E del 28 novembre 2013.</p>